

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Gabriele MELOGLI	Presidente f.f.
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Giuseppe ALTIERI	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Donato DI CAMPLI	Componente
- Avv. Piero MELANI GRAVERINI	Componente
- Avv. Vittorio MINERVINI	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Componente
- Avv. Francesca SORBI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Lucia Odello ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] (n. 199/2019 r.g.) avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Trieste del 19 ottobre 2018, depositata il 14 dicembre 2018 e notificata il 16 gennaio 2019, con la quale veniva ritenuta la responsabilità disciplinare del ricorrente per i fatti di cui ai capi di incolpazione e gli veniva irrogata la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per la durata di mesi sei;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE], non è comparso;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS] in sostituzione dell'Avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gorizia, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Donato Di Campli svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso, ritenuta infondata l'eccezione di prescrizione, nel merito chiede il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, avv. [OMISSIS], la quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

### **FATTO**

Con esposto al COA di Gorizia del 23 febbraio 2015, la società [ALFA] S.p.a. lamentava il comportamento dell'avv. [RICORRENTE] in relazione allo svolgimento dell'incarico affidatogli il 29 settembre 2012, avente ad oggetto il servizio di recupero stragiudiziale e/o giudiziale dei crediti relativi al servizio di energia elettrica. Nell'esposto veniva richiamato il contenuto del contratto che prevedeva che l'attività fosse resa senza alcun onere e spesa per l'affidante (e, quindi, senza compenso per il professionista, neanche a titolo di rimborso spese), con autorizzazione al professionista ad effettuare gli incassi direttamente dal debitore e obbligo di versamento, entro il 15 di ogni mese, delle somme incassate con rendiconto dell'attività svolta con cadenza annuale. Il contratto veniva modificato nel dicembre 2013 con l'eliminazione della facoltà del professionista di incassare i pagamenti dei debitori, da effettuarsi direttamente in favore di [ALFA]. L'esponente lamentava che nel corso del mandato professionale il legale aveva riscosso e ottenuto ingenti somme di denaro spettanti alla [ALFA] senza restituirle alla legittima proprietaria, senza darne per lungo tempo notizia e perfino senza avere titolo per incassarle dai clienti, quanto meno per il periodo successivo al novembre 2013. Tali somme venivano quantificate dall'esponente in € 284.500,02, così come riconosciute dall'avv. [RICORRENTE] con lettera del 25 novembre 2014.

Il professionista, con memoria depositata presso il COA di Gorizia il 3 aprile 2015, negava di aver trattenuto somme di competenza della società cliente invocando la compensazione operata con compensi e spese legali liquidati in suo favore dall'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 31, comma 3, lett. b) del CDF. Il ricorrente veniva successivamente sentito in audizione dal Consigliere istruttore del CDD di Trieste, il quale citava l'avv. [RICORRENTE] a giudizio disciplinare per i seguenti capi di incolpazione:

*a) In violazione dell'art. 44 del previgente CDF (e anche in violazione dell'art. 31, primo comma, CDF) si contesta all'avv. [RICORRENTE] di non aver messo immediatamente a disposizione della parte assistita le somme rimosse per conto della stessa nel corso del mandato professionale per l'importo dichiarato di € 284,160,87; violazione commessa in Monfalcone in data 25 novembre 2014;*

*b) In violazione dell'art. 44 del previgente CDF (e anche in violazione dell'art. 31, terzo comma CDF) si contesta all'avv. [RICORRENTE] di aver trattenuto somme ricevute da*

*terzi imputandole a titolo di compenso, nonostante la volontà contraria pattizia assunta con il cliente; violazione commessa in Monfalcone in data 25 novembre 2014;*

*c) In violazione dell'art. 44 del previgente CDF (e anche in violazione dell'art. 31, secondo comma CDF) si contesta all'avv. [RICORRENTE] di aver trattenuto somme ricevute da terzi imputandole alle anticipazioni sostenute, senza darne avviso al cliente e in spregio del patto contrario assunto; violazione commessa in Monfalcone in data 25 novembre 2014;*

*d) In violazione dell'art. 40, I comma del previgente CDF (e anche in violazione dell'art. 27, sesto comma CDF) si contesta all'avv. [RICORRENTE] di non aver informato con la cadenza pattuita il cliente sullo svolgimento del mandato a lui affidato sia in sede giudiziale sia stragiudiziale; violazione commessa in Monfalcone fino al 25 novembre 2014;*

*e) In violazione dell'art. 38, I comma del previgente CDF (e anche in violazione dell'art. 26, terzo comma CDF), si contesta all'avv. [RICORRENTE] – e ciò contravvenendo al patto intercorso con il cliente – di aver continuato ad incassare in nome e per conto dello stesso le somme a questi dovute anche dopo il 30 novembre 2013; violazione commessa in Monfalcone fino al 25 novembre 2014.*

Su istanza del difensore dell'incolpato, il CDD, con ordinanza del 10 febbraio 2017, deliberava la sospensione del procedimento disciplinare per un anno, ai sensi dell'art. 54 della legge n. 247/2012, in ragione della contemporanea pendenza del procedimento penale per i medesimi fatti oggetto di valutazione disciplinare; la sospensione veniva successivamente prorogata all'udienza del 5 aprile 2018, sempre su richiesta dell'attinto, sino al 20 settembre 2018. All'udienza del 21 settembre 2018 venivano acquisiti i documenti pervenuti dalla cancelleria del Tribunale penale di Gorizia e veniva disposto un rinvio al 19 ottobre 2018; in tale occasione, l'avv. [RICORRENTE] riferiva di aver subito un decreto ingiuntivo sulla base della relazione delle pratiche inviata ad [ALFA] in data 25 novembre 2014, ma di aver presentato tempestiva opposizione e di aver altresì ottenuto due decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi contro l'esponente dal Tribunale di Roma per compensi maturati e non pagati. Invocava la propria buona fede nell'aver operato la compensazione tra le somme pervenutegli dai debitori della società e i crediti professionali riconosciutigli in sede giudiziale.

Il CDD, all'esito dell'istruttoria, considerava irrilevante la documentazione acquisita dal Tribunale di Gorizia alla luce dei documenti depositati dall'esponente e dall'incolpato, da cui risultavano pacifici sia il rapporto tra le parti, come disciplinato dal contratto del 28 settembre 2012, prorogato nel 2013, sia la percezione da parte dell'avv. [RICORRENTE] della somma di € 284,500,02. Rigettata l'eccezione di nullità del contratto di affidamento

dell'incarico professionale per violazione degli artt. 2229 e 2223 c.c. e per violazione dell'art. 13-bis della legge 247/2012, il CDD riteneva illegittima la compensazione effettuata, per quanto disposto dall'art. 44 del previgente CDF in combinazione con le clausole contrattuali che escludevano, in radice, qualsiasi consenso di [ALFA] S.p.a. alla compensazione. Alle medesime conclusioni il CDD perveniva esaminando anche la nuova disciplina della compensazione, di cui all'art. 31 del CDF vigente, sostanzialmente identica a quella previgente. Sulla scorta della lettera del 25 novembre 2014 e della dettagliata relazione fornita in merito a pratiche di molte annualità precedenti, il CDD riteneva l'incolpato responsabile di tutti gli addebiti disciplinari e lo sanzionava con la sospensione dall'esercizio della professione per mesi sei, in misura attenuata rispetto alla sanzione edittale prevista dall'art. 31 CDF (sospensione da uno a tre anni), in quanto una parte del comportamento del professionista era dipesa anche dalla mancata attività di controllo della [ALFA] S.p.a.

L'avv. [RICORRENTE] proponeva ricorso avverso la decisione del CDD di Trieste chiedendo di pronunciare il suo proscioglimento da ogni addebito ovvero, in subordine, di applicare una sanzione più mite, per i seguenti motivi: 1) nullità erga omnes della clausola contrattuale che escludeva il compenso del professionista per violazione di legge per vessatorietà; 2) erronea interpretazione dell'art. 44 previgente CDF e dell'art. 31 CDF vigente; 3) erronea interpretazione dell'art. 40 previgente CDF e dell'art. 27, comma 3 CDF. Il ricorrente, con memoria depositata il 1° luglio 2022, eccepiva la prescrizione degli illeciti contestati, in ragione del decorso di più di sette anni e mezzo dal fatto, termine massimo di prescrizione previsto dall'art. 56, comma 3 della legge n. 247/2012, escludendo il rilievo della sospensione disposta il 10 febbraio 2017 dal CDD in quanto la sospensione doveva considerarsi un mero rinvio non essendo stato acquisito nulla del procedimento penale.

Il ricorrente forniva una diversa versione dei fatti evidenziando che dal 2007 al 2014 si era occupato del recupero crediti senza che la società cliente si fosse accorta di una mala gestione delle pratiche da parte sua. Le incomprensioni, a dire del ricorrente, sorgevano solo quando la società chiedeva maggiori prestazioni, come continue relazioni e riunioni, con cadenza settimanale, previsioni di incasso, andamento delle pratiche (centinaia e centinaia), gestione delle chiusure e delle riaperture delle utenze, consulenze agli uffici circa la stipula e il subentro dei contratti, richieste di mettere a disposizione personale dello studio legale presso gli uffici di [ALFA] a supporto dell'attività dei propri dipendenti perché troppo oberati di lavoro. Il ricorrente precisava che le lettere inviate alla cliente restavano puntualmente senza risposta e l'intento era quello di terminare le pratiche in corso senza riceverne di nuove. Per quanto concerne la Convenzione sottoscritta il 28

settembre 2012, che regolava le modalità di incasso e rimessa del denaro, rilevava che tali clausole risultavano puntualmente derogate, di volta in volta, con la sottoscrizione del mandato alle liti, con il quale gli veniva conferito sempre il potere di incassare, quietanzare e transigere (come risultante dalle procure a margine dei 486 decreti ingiuntivi depositati). I rapporti continuavano per circa un anno e, successivamente, la cliente depositava l'esposto. Solo con lettera del 2 luglio 2014 la [ALFA] pretendeva che il successivo 8 luglio 2014 il professionista consegnasse tutte le pratiche (centinaia e centinaia) con tutta la documentazione, relazione e rendicontazione. Di conseguenza, l'avv. [RICORRENTE], con lettera del 3 luglio 2014, concordava un incontro per il 14 luglio 2014 a cui ne seguirono altri. In occasione di ciascun incontro venivano consegnate circa 100 pratiche per volta, complete di documentazione, relazione e rendicontazione, lavoro che comportava un notevole impiego di tempo. L'avv. [RICORRENTE] escludeva, infine, di aver riconosciuto alcun debito o somma trattenuta per conto del cliente, rilevando di aver solamente compensato delle poste, precisando che la [ALFA], nelle more, incassava dai clienti morosi a seguito di azioni esecutive da lui intraprese, somme di denaro per spese di lite e compensi che, allo stesso tempo, continuava a richiedere al ricorrente, ottenendo una illegittima e illecita locupletazione, incassando due volte le stesse somme di denaro. Il ricorrente deduceva altresì che la convenzione con la [ALFA] non poteva considerarsi valida quanto alla determinazione di un compenso pari a zero e all'esclusione del rimborso delle spese sostenute, richiamando l'art. 13-bis della legge 247/2012. Eccepiva, pertanto, la violazione dell'art. 2233 c.c., norma imperativa che prevede sempre un compenso adeguato da corrispondere al professionista, che non può risultare pari a zero ovvero infinitamente sproporzionato. Il ricorrente lamentava, poi, l'erronea interpretazione delle norme deontologiche contestate, sostenendo di aver legittimamente operato la compensazione con le somme liquidate giudizialmente, a titolo di compenso a carico delle controparti, in maniera corretta e nel rispetto di tutte le regole deontologiche, comunicandola al cliente unitamente alle relative fatture. Tale attività, così come la lettera indicata dall'esponente, non poteva costituire riconoscimento di debito, trattandosi esattamente di dichiarazione opposta. Rilevava, altresì, che gli artt. 1196 e 1194 c.c. prevedono l'imputazione del pagamento effettuato dal debitore prima alle spese, poi agli interessi e, da ultimo, al capitale, precisando che comunque le spese gli erano dovute e non risultavano escluse dalla convenzione, contrariamente a quanto sostenuto da [ALFA] S.p.a., in quanto l'art. 10 escludeva unicamente la possibilità di richiedere risarcimenti o indennizzi a seguito di cessazione del contratto per volontà della società. Il ricorrente eccepiva di aver compiutamente informato la società cliente dello stato delle pratiche affidategli, tramite missive versate in atti, oltre che tramite rapporti telefonici quotidiani con

gli uffici amministrativi della [ALFA]; a riprova di ciò, rilevava che in oltre otto anni nessun rilievo gli veniva mosso, se non a seguito di ulteriori richieste di collaborazione ritenute eccessive, in quanto non remunerate in alcun modo.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso non merita accoglimento.

Va esaminata preliminarmente la questione della eventuale prescrizione dell'azione disciplinare sollevata dalla difesa del ricorrente con la memoria del 1° luglio 2022. I fatti contestati, per come si legge nell'atto di incolpazione, hanno termine in data 25 novembre 2014, da ritenersi, quindi, dies a quo della prescrizione. Il capo a) individua l'illecito relativo alla mancata messa a disposizione della parte assistita delle somme ricevute per suo conto, il capo b) individua l'illecito del trattenimento di somme con imputazione a compenso nonostante la volontà contraria del cliente, il capo c) individua l'illecito del trattenimento di somme con imputazione ad anticipazioni sostenute senza dare avviso al cliente e in spregio del patto contrario assunto, il capo d) individua l'illecito della mancata informazione del cliente sullo svolgimento del mandato alla scadenza pattuita, il capo e) individua l'illecito dell'incasso non autorizzato di somme dopo il 30 novembre 2013.

Ai fini dell'individuazione del dies a quo prescrizione, l'illecito disciplinare di mancata messa a disposizione del denaro e il suo trattenimento ha natura permanente, trattandosi di condotte connotate dalla continuità della violazione deontologica, rispetto alla quale la permanenza cessa nel momento cui: 1) il professionista metta a disposizione del cliente la somma stessa, ovvero 2) sollecitato alla restituzione, la rifiuti affermando il proprio diritto di trattenerla o negando di averla ricevuta (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 240 del 3 dicembre 2022; Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 199 del 28 ottobre 2022; Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 28468 del 30 settembre 2022; Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 23239 del 26 luglio 2022). Nel caso di specie l'avv. [RICORRENTE] con la missiva del 25 novembre 2014 ha manifestato il proprio diritto di trattenere le somme richieste a titolo di compensazione con le spese sostenute e i compensi maturati. La cessazione della permanenza alla data del 25 novembre 2014 consente di applicare alla vicenda il regime prescrizione previsto dall'art. 56 della legge 247/2012, in quanto il momento di riferimento è la commissione del fatto o la cessazione della sua permanenza (Cass. SS.UU. n. 20384/2021; Cass. SS.UU n. 1609/2020; Cass. SS.UU n. 8313/2019; Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 240 del 3 dicembre 2022).

L'art. 56 dispone che "1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto. [...] 3. [...] in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre

un quarto. [...]”. La durata massima del procedimento disciplinare non può pertanto superare, in nessun caso pur in presenza di atti interruttivi, il limite temporale di sette anni e mezzo, con decorrenza dalla data di commissione del fatto contestato o di cessazione della permanenza. I sette anni e mezzo dal 25 novembre 2014 sono scaduti il 25 maggio 2022, termine però che va spostato in avanti considerando i periodi di sospensione del procedimento disciplinare disposti ai sensi dell’art. 54 della legge n. 247/2012 con ordinanza del 10 febbraio 2017, per un anno, e con provvedimento preso all’udienza del 5 aprile 2018 sino al 20 settembre 2018. Il termine di prescrizione, quindi, va a scadere il 9 novembre 2023. Con la precisazione che la sospensione della prescrizione opera a prescindere dalla utilizzazione o meno degli atti del procedimento penale ai fini della decisione disciplinare, come a contrario ritiene il ricorrente.

Nel merito, poi, la decisione del CDD di Trieste appare immune da censure sia in ordine all’affermazione della responsabilità dell’incolpato sia a riguardo del trattamento sanzionatorio.

Dalla documentazione in atti e dalle stesse difese di parte ricorrente emerge la suitas della condotta dell’avv. [RICORRENTE], che ha ritenuto di non mettere a disposizione del proprio assistito le somme incassate per suo conto e di trattenerle contro la volontà del cliente.

Duplici è la condotta contestata al ricorrente: la mancata messa a disposizione delle somme incassate e l’appropriazione mediante la compensazione non autorizzata.

La prima condotta era prevista dall’art. 41, primo canone, del CDF vigente *ratione temporis* (approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile 1997 e successive modifiche) e dal primo comma dell’art. 31 attualmente vigente (approvato nella seduta del 31 gennaio 2014). Il comportamento richiesto all’avvocato è sostanzialmente analogo nelle due norme, potendosi ritenere della stessa portata l’obbligo di non trattenerne oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita (art. 41 CDF previgente) e l’obbligo di mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa (art. 31, primo comma, CDF vigente). Il comportamento contestato all’avv. [RICORRENTE] rientra appunto nella previsione del primo canone dell’art. 41 CDF previgente (e non nell’art. 44, come erroneamente si legge nel capo di incolpazione sotto la lettera a) e del primo comma dell’art. 31 del CDF vigente ed è ampiamente provato, con portata confessoria, dalla lettera del 25 novembre 2014, da cui risultano numerosi incassi fatti per conto della [ALFA] nel corso degli anni a titolo di capitale e interessi, senza che tali somme siano state messe a disposizione della parte assistita oltre il tempo strettamente necessario o immediatamente. La mancata messa a disposizione delle somme complessivamente cospicue per un ampio margine temporale

giustifica di per sé solo la pronuncia di responsabilità e la sanzione irrogata, a prescindere dal sindacato sulla legittimità della compensazione, che è stata fatta valere, comunque, a distanza di molto tempo dal momento in cui sono avvenuti gli incassi.

A tal riguardo non rileva in alcun modo, come sostiene il ricorrente, il potere conferito con il mandato a lite di incassare somme per conto della parte assistita. Tale potere in capo al procuratore della parte non autorizzava al trattenimento delle somme. alcuna portata derogatoria poteva avere il mandato a lite rispetto alla previsione dell'art. 5 del contratto di affidamento dell'incarico del 28 settembre 2012 che imponeva il versamento degli incassi entro il giorno quindici del mese. La clausola contrattuale rafforza l'obbligo deontologico di messa a disposizione delle somme percepite tramite l'introduzione di una scadenza mensile.

Il ricorrente ritiene superato l'obbligo di messa a disposizione delle somme percepite per conto della parte assistita ritenendosi legittimato alla compensazione in conformità all'art. 44 del CDF. Il sistema della compensazione previsto dal codice deontologico prevedeva all'epoca della commissione dei fatti, così come attualmente secondo l'art. 31 del CDF, due ipotesi: la compensazione a rimborso delle spese sostenute e la compensazione in pagamento degli onorari. La prima tipologia di compensazione presupponeva e presuppone ancora oggi il mero avviso al cliente (art. 44 primo periodo CDF previgente, art. 31 secondo comma CDF vigente), la seconda tipologia di compensazione presupponeva e presuppone ancora oggi il consenso della parte assistita, ovvero il rimborso ad opera della controparte di somme liquidate a titolo di compenso senza che l'avvocato abbia ricevuto il pagamento dalla parte assistita o dal cliente, ovvero l'accettazione espressa della richiesta di pagamento (art. 44 secondo periodo CDF previgente, art. 31 terzo comma CDF vigente).

Ciò comporta la necessità di stabilire prioritariamente se le somme che l'avv. [RICORRENTE] aveva percepito dai debitori della [ALFA] erano state corrisposte a titolo di rimborso delle anticipazioni o come liquidazione giudiziale del compenso a carico della controparte. Dirimente è quanto si legge nella lettera del 25 novembre 2014 a firma dell'avv. [RICORRENTE]. Il lungo elenco di pratiche dà conto di pagamenti ricevuti a titolo di capitale e interessi e non a titolo di rimborso di compensi liquidati a carico della controparte. Ciò porta a escludere che si potesse operare la compensazione con quanto maturato dall'avv. [RICORRENTE] a titolo di compenso per le pratiche ancora in essere, come preteso dal ricorrente, non essendosi verificata nessuna delle ipotesi di cui al secondo periodo dell'art. 44 del CDF previgente o dell'art. 31, terzo comma dell'art. 31 del CDF vigente (consenso del cliente, liquidazione giudiziale o richiesta accettata).

L'unica compensazione possibile era quella con le anticipazioni sostenute che, per quanto

documentato e per quanto facilmente intuibile, non ammontavano ad € 284.500,02. Che l'importo portato in compensazione fosse relativo anche ai compensi maturati per le pratiche ancora in corso lo si evince dalla stessa lettera dell'avv. [RICORRENTE] del 25 novembre 2014, dove a pag. 28-29 si legge: *"A questo punto, posto che con la cessazione del nostro rapporto mi avete chiesto la restituzione di tutte le pratiche impedendomi così di portarle a termine e recuperare dai vari utenti quanto dovuto a me per mie spese e compensi maturati e già liquidati dall'Autorità Giudiziaria a carico delle controparti, Vi rimetto n. 246 parcelle quietanzate, per un ammontare complessivo di € 284.500,02, somma che viene posta in compensazione con quanto da me incassato dai vari utenti"*. Dal chiaro tenore letterale della missiva si comprende che le parcelle quietanzate per l'importo di € 284.500,02 riguardavano le pratiche ancora in corso per le quali le spese e i compensi maturati e già liquidati dall'Autorità Giudiziaria a carico delle controparti non erano ancora stati incassati.

Il ricorrente ritiene di poter superare la rilevanza disciplinare del proprio comportamento invocando la asserita illegittimità delle clausole contrattuali lesive degli artt. 2229 e ss. codice civile e dell'art. 13-bis della legge 247/2012 e richiamando le norme sulle imputazioni dei pagamenti (artt. 1194 e 1196 c.c.). Le norme invocate dall'avv. [RICORRENTE] non rilevano in alcun modo nella presente vicenda, nella quale non si discute né della determinazione del compenso né delle imputazioni.

Anche l'eventuale illegittimità delle clausole contrattuali, che prevedevano nessun diritto al compenso da parte del cliente, non autorizzava l'avv. [RICORRENTE] a trattenere le somme riscosse, a maggior ragione per un compenso non pattuito.

Così come l'imputazione alle spese prima che agli interessi o al capitale dei pagamenti fatti dai debitori della [ALFA] riguardava questi soggetti e non anche l'avv. [RICORRENTE].

Ciò a prescindere dal fatto che la rilevanza deontologica non tiene conto della eventuale liceità civile della condotta. L'avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa e a rendergliene conto a pena di illecito deontologico, che prescinde dalla sussistenza o meno di eventuali rilievi della condotta stessa dal punto civilistico, posto che l'ordinamento forense, solo in minima parte influenzato dagli altri, ha nella propria autonomia meccanismi diversi per valutare il disvalore attribuito alla condotta e la sua gravità. Infatti, le ragioni e i principi che presiedono al procedimento disciplinare hanno ontologia diversa rispetto a quelli che attengono al governo dei diritti soggettivi, riguardando la condotta del professionista quale delineata attraverso l'elaborazione del codice deontologico forense e quale risultante dal dovere di correttezza e lealtà che deve informare il comportamento dello stesso. Diversi

sono i presupposti e le finalità che sottendono all'esercizio disciplinare e che con il provvedimento amministrativo si perseguono. Diversa è l'esigenza di moralità che è tutelata nell'ambito professionale. L'illiceità disciplinare del comportamento posto in essere dal professionista deve, pertanto, essere valutata solo in relazione alla sua idoneità a ledere la dignità e il decoro professionale, a nulla rilevando l'eventualità che tali comportamenti non siano configurabili anche come illeciti civili (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 104 del 25 giugno 2022). La giurisprudenza domestica ha più volte rimarcato come i principi dettati dalla norma deontologica e l'individuazione della corrispondente condotta violativa non possano subire condizionamenti dalla possibile applicazione delle norme civilistiche sulla compensazione che non hanno valenza scriminante in quanto *“la condotta professionale richiesta all'avvocato secondo quanto previsto dal Codice Deontologico prescinde, in quanto ontologicamente diversa e indipendente, da possibili rilievi che la stessa condotta può rivestire in altri ambiti dell'ordinamento in quanto attiene ad una sfera di valori a tutela della dignità della classe forense e della collettività che alla stessa si affida”* (CNF sentenza 160 del 17 luglio 2021), confermata da Cass. SS. UU. n. 11168 del 6 aprile 2022 che osserva come l'operatività della norma disciplinare non venga mai meno in presenza dei presupposti per la compensazione legale proprio perché: *“La deontologia forense è retta da precetti speciali suoi propri, che definiscono la correttezza e la lealtà dell'operato dell'avvocato: precetti consistenti nell'imposizione di condotte, positive od omissive, che le norme dell'ordinamento giuridico generale possono in concreto non richiedere, siccome non preordinate all'obiettivo di assicurare l'etica dei comportamenti del professionista. Ciò vale, in particolare, per le norme civili sulla compensazione: istituto, questo, che assolve a funzioni sue proprie, tra cui, primariamente, quella di assecondare una elementare esigenza di economicità del sistema. In tal senso, la disciplina deontologica e quella codicistica sulla compensazione riflettono una diversa vocazione: sicchè, pure astraendo dalla precisa estensione applicativa delle regole sulla compensazione, deve negarsi che queste possano far venir meno l'illecito disciplinare di cui all'art. 44 cit. 2”*.

In merito alla condotta indicata al capo d) dell'incolpazione è dimostrato che l'avv. [RICORRENTE] non abbia adempiuto all'obbligo di informazione secondo le modalità e nei tempi previsti dall'art. 5 del contratto di affidamento di incarico. La norma deontologica prescrive che l'avvocato è tenuto a informare la parte assistita ogni qualvolta questi ne faccia richiesta (art. 40, primo comma CDF previgente, art. 27 sesto comma CDF vigente). Nella fattispecie, per espressa pattuizione, l'avv. [RICORRENTE] aveva l'obbligo, che non risulta adempiuto, di rendicontare con cadenza annuale l'attività svolta e le pratiche con esito negativo, con le motivazioni dell'esito negativo e la valutazione finale circa i

presupposti per la dichiarazione di inesigibilità del credito.

Da ultimo va rilevato che risulta sussistente anche l'illecito contestato al capo e) dell'incolpazione. Costituisce inadempimento al mandato, sanzionato dall'art. 38, comma 1, CDF previgente e art. 26, terzo comma, CDF vigente, l'aver continuato ad incassare somme per conto della parte assistita nonostante l'espressa pattuizione contraria contenuta nell'atto di proroga del contratto di affidamento dell'incarico (doc. 2 allegato all'esposto).

Il trattamento sanzionatorio, in conclusione, risulta insuscettibile di censura avendo il CDD applicazione la sanzione attenuata della sospensione di mesi sei a fronte di una sanzione edittale minima di anni uno, in considerazione della condotta omissiva della società cliente che ha mancato per lungo tempo di esercitare un controllo tempestivo sull'attività dell'avv. [RICORRENTE]. La sanzione attenuata appare equa ai sensi dell'art. 21 del CDF

**P.Q.M.**

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;  
il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 20 ottobre 2022.

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Gabriele Melogli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 13 giugno 2023.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà